

BGer 5A 490/2008 vom 13. August 2009

Bundesgericht, 2009-08-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_490_2008

FR: TF 5A 490/2008 du 13 août 2009

IT: TF 5A 490/2008 del 13 agosto 2009

Regeste

procedura di fallimento; diniego di giustizia; ritardo procedurale | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

Il 26 settembre 1995, cinque zaffiri ed un rubino di grossa caratura (denominati "E. _____ Collection"), assicurati nel 1996 per un valore di US\$ 53'339'000.--, vennero depositati in un safe della zona franca dell'aeroporto di Kloten intestato a nome della ditta individuale X. _____ di A. _____. Il 19 novembre 1996, la "E. _____ Collection" venne sequestrata dal Procuratore Pubblico del Cantone Ticino in esecuzione di una domanda belga. L'ipotesi di reato, semplificando, era che la società Y. _____ N.V. operasse il riciclaggio del provento di reati di vario genere, in particolare traffico di stupefacenti ed estorsioni, commessi allo scopo di finanziare una società attiva nella produzione e diffusione di programmi televisivi in lingua curda. Y. _____ N.V. aveva concluso con A. _____, in data 5 febbraio 1996, un contratto di prestito senza interessi di circa ECU 10'600'000, garantito appunto dalla "E. _____ Collection". Quando, in data 28 settembre 1999, la Pretura di Lugano ha decretato il fallimento di A. _____, la "E. _____ Collection" è stata annotata pro memoria nell'inventario. Nel fallimento si sono insinuati, la Y. _____ N.V. per un credito di fr. 36 milioni, il fisco ticinese per ca. fr. 12'000.--, il fratello del fallito B. _____ per un importo di ca. fr. 3,4 milioni e la società Z. _____ Ltd. per ca. US\$ 1,85 milioni; le insinuazioni di altri creditori sono state nel frattempo ritirate. Annullato il sequestro penale in considerazione del lungo tempo trascorso senza che le autorità belghe confiscassero i beni, il Tribunale federale ha ordinato che la "E. _____ Collection" - apparentemente di proprietà di A. _____ - venisse messa a disposizione della massa fallimentare. Il 27 settembre 2006 la società canadese XX. _____, Vancouver, ha rivendicato la proprietà delle pietre; i già menzionati creditori vi si sono opposti. Con sentenza 13 marzo 2007, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CEF) ha ordinato approfondimenti in merito al valore delle pietre; ulteriori stime fatte effettuare dall'Ufficio fallimenti hanno fatto emergere un valore assai inferiore al previsto (compreso fra fr. 2'160.-- e fr. 25'000.--). Contro il descritto operato dell'Ufficio fallimenti di Lugano sono insorti il fallito A. _____, con allegato 6 maggio 2008 diretto alla CEF, ed il fratello B. _____, in qualità di suo creditore, con allegato 14 giugno 2008. Entrambi gli allegati sono sfociati nella decisione CEF 13 agosto 2008, oggetto di un separato incarto del Tribunale federale (causa 5A_570/2008).

E. 2

Con allegato 8 luglio 2008 redatto in lingua tedesca, separato ed indipendente dalla testé descritta procedura cantonale, B. _____ - fratello del fallito - ha adito questo Tribunale federale con una "Aufsichts-Beschwerde" rivolta contro l'operato dell'Ufficio fallimenti di Lugano. B. _____ (ricorrente) vi espone la propria versione dei fatti esposti qui sopra al consid. 1. Ravvede nell'agire, o meglio nel non agire dell'Ufficio, una cospirazione criminale ai danni del fratello - ed ai suoi danni quale creditore - suscettibile di violare svariati diritti costituzionali, e chiede al Tribunale federale di intervenire nella sua qualità di autorità di vigilanza. Non sono state chieste osservazioni.

E. 3

Nel caso di specie si può senz'altro prescindere da un esame dettagliato dei requisiti formali che deve soddisfare un ricorso al Tribunale federale: il gravame è comunque inammissibile. È infatti a torto che il ricorrente si rivolge al Tribunale federale quale "Ufficio federale di alta vigilanza sulle esecuzioni e fallimenti": l' art. 15 LEF , che gli attribuiva effettivamente questo ruolo, dal 1° gennaio 2007 riserva tale funzione al Consiglio federale. Inoltre, volendosi leggere l'allegato ricorsuale quale ricorso per denegata o ritardata giustizia, esso avrebbe dovuto essere sottoposto all'attenzione dell'autorità cantonale di vigilanza, giusta l' art. 17 cpv. 3 LEF . Infine, nemmeno la determinazione dei presunti responsabili di eventuali danni né la fissazione di un eventuale risarcimento (art. 5 LEF) è di competenza del Tribunale federale.

E. 4

In conclusione, il ricorso si appalesa di primo acchito inammissibile e come tale va evaso, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.